



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/12/2006

\*\*\*\*\*

ADDI' 21/12/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 202 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	VICHI ANGELO	Mario	"
ASTORRE	Bruto	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTENTE AL SEGRETARIO: Domenico Antonio COZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DE ANGELIS - NIERI - RODANO - TIBALDI  
VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 943

Oggetto:

Proseguimento del sostegno regionale per il pagamento degli  
assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare  
corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1  
gennaio 2007 - 30 giugno 2007.



**OGGETTO:** prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1 gennaio 2007 - 30 giugno 2007.

### LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili;

**VISTO** il d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 concernente "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196";

**VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 45 legge 144/1999";

**VISTO** il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 che all'articolo 2, comma 2, lettera f), conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili (LSU) ai sensi della vigente normativa in materia;

**VISTO** in particolare, l'articolo 7 del d.lgs. 81/2000 che disciplina la materia degli incentivi alle iniziative dirette alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili;

**VISTA** la legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 recante "Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro";

**VISTA** la legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 recante, tra l'altro, disposizioni in materia di sostegno all'occupazione stabile di LSU;

**VISTA** la DGR 1799/2000 con la quale si è dato seguito, attraverso l'impiego di risorse regionali, ad attività socialmente utili riguardanti lavoratori privi dei requisiti previsti dall'articolo 2 del d.lgs. 81/2000;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 422 del 11 luglio 2006 concernente "prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1 gennaio 2006 - 30 giugno 2006 e 1 luglio 2006 - 31 dicembre 2006.";

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 890 del 18 ottobre 2005 concernente "Misure per l'avvio del percorso di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili da parte delle ASI, Enti dipendenti e collegati ed Enti Locali della Regione Lazio";

**VISTA** la determinazione n. D5564 del 12 dicembre 2005 concernente "Lavoratori Socialmente Utili (LSU). D.G.R. 18 ottobre 2005 n. 890 - Misure per l'avvio del percorso di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili da parte delle ASL, Enti dipendenti e collegati ed Enti Locali della Regione Lazio. Disposizioni attuative", con la quale, tra l'altro si dispone di istituire il Tavolo tecnico presso l'Agenzia Lazio Lavoro per il monitoraggio delle disponibilità occupazionali, in attuazione della più volte citata D.G.R. 18 ottobre 2005 n. 890;

**VISTA** la determinazione n. D2500 del 30/8/2006 concernente: art. 1 legge regionale 22 luglio 2002, n. 21: "Misure per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito delle politiche attive del lavoro". Approvazione di intese istituzionali finalizzate alla stabilizzazione occupazionale di lavoratori socialmente utili (LSU);

**RAVVISATA** la necessità, al fine di favorire l'occupazione stabile dei LSU, di ammettere alla prosecuzione del sostegno regionale, dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007, per il pagamento del 100% degli assegni di utilizzo e per il nucleo familiare corrisposti ai LSU, da parte dell'INPS, le istanze degli enti utilizzatori che decidano di prorogare i rispettivi progetti di LSU dal 01/01/2007 al 30/06/2007 e che si impegnino nel perseguimento dei possibili percorsi di stabilizzazione occupazionale previsti dalle norme e dalle deliberazioni vigenti in materia di LSU e degli accordi sottoscritti al fine di realizzare la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili (LSU);

**RAVVISATA**, altresì, la necessità di ammettere, alla prosecuzione del sostegno regionale di cui sopra, anche le istanze degli enti utilizzatori che decidano di prorogare, ai sensi della DGR n. 1799



del 1 agosto 2000, i rispettivi progetti di LSU dal 01/01/2007 al 30/06/2007 e che si impegnino nel perseguimento dei possibili percorsi di stabilizzazione occupazionale previsti dalle norme e dalle deliberazioni vigenti in materia di LSU e degli accordi sottoscritti al fine di realizzare la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili (LSU);

**RITENUTO** necessario di assegnare all'Agenzia Lazio Lavoro la competenza delle istruttorie relative a tutte le deliberazioni degli enti utilizzatori di progetti di lavori socialmente utili di pertinenza del "bacino" della Regione Lazio. L'Agenzia Lazio Lavoro, in particolare è competente:

- in materia di istruttoria delle richieste di proroga delle attività socialmente utili che gli enti utilizzatori presentino per il periodo 1 gennaio 2007- 30 giugno 2007, comprese quelle relative alla citata DGR 1799/2000;
- in materia di istruttorie delle richieste di incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei LSU previsti dalla l.r. 21/2002, dalla deliberazione di Giunta regionale n. 890 del 18 ottobre 2005, dalla determinazione n. D5564 del 12 dicembre 2005;

**RILEVATO** che gli enti utilizzatori devono necessariamente inviare entro e non oltre il 20/02/2007 le rispettive deliberazioni di proroga, con relativa richiesta di sostegno regionale, ai seguenti soggetti:

- Regione Lazio - Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili - Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili - Arca 4Z/03;
- Agenzia Lazio Lavoro;
- Centro per l'impiego competente per territorio;
- Sedi INPS territorialmente competenti.

Le deliberazioni devono contenere l'impegno dell'ente utilizzatore al perseguimento di una delle forme di stabilizzazione previste dalla normativa in materia di LSU;

**CONSIDERATO** che i LSU per i quali gli enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale, sono solo quelli già facenti parte alla data del 31/12/2006 del "bacino regionale", e ai quali l'INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi ovviamente quelli prorogati ai sensi della DGR 1799/2000;

**RAVVISATA** la necessità di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sociale e al Direttore della Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, per quanto di rispettiva competenza, di predisporre e stipulare apposita convenzione con l'INPS, e tutti gli atti necessari per l'attuazione dei percorsi di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002 n. 21;

**ESPERITE** le procedure di concertazione con le parti sociali previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e successive modifiche;

all'unanimità:

#### DELIBERA

1. di ammettere, al fine di favorire l'occupazione stabile dei LSU, alla prosecuzione del sostegno regionale, dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007, per il pagamento del 100% degli assegni di utilizzo e per il nucleo familiare corrisposti ai LSU da parte dell'INPS con risorse del Fondo Nazionale per l'Occupazione, le istanze degli enti utilizzatori che decidano di prorogare i rispettivi progetti di LSU per il succitato periodo e che si impegnino nel perseguimento dei possibili percorsi di stabilizzazione occupazionale previsti dalle norme e dalle deliberazioni vigenti in materia di LSU;
2. di ammettere, alla prosecuzione del sostegno regionale di cui al punto 2, anche le istanze degli enti utilizzatori che decidano di prorogare, ai sensi della DGR n. 1799 del 1 agosto 2000, i rispettivi progetti di LSU dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007 e che si impegnino nel perseguimento dei possibili percorsi di stabilizzazione occupazionale previsti dalle norme e dalle deliberazioni vigenti in materia di LSU;



3. di individuare i LSU, per i quali gli enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale, in quelli già facenti parte alla data del 31/12/2006 del "bacino regionale" e ai quali l'INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi quelli prorogati ai sensi della DGR 1799/2000;
4. di fissare il 20/02/2007 quale termine entro il quale gli enti utilizzatori devono necessariamente inviare le rispettive deliberazioni di proroga, con relativa richiesta di sostegno regionale, ai seguenti soggetti:
  - Regione Lazio - Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili - Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili - Area 4Z/03;
  - Agenzia Lazio Lavoro;
  - Centro per l'impiego competente per territorio;
  - sedi INPS territorialmente competenti.

Le deliberazioni devono contenere l'impegno dell'ente utilizzatore al perseguimento di una delle forme di stabilizzazione previste dalla normativa in materia di LSU;

5. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sociale e al Direttore della Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, per quanto di rispettiva competenza, di predisporre e stipulare apposita convenzione con l'INPS, e tutti gli atti necessari per la attuazione dei percorsi di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002 n. 21;
6. di assegnare all'Agenzia Lazio Lavoro la competenza delle istruttorie relative a tutte le deliberazioni degli enti utilizzatori di progetti di lavori socialmente utili di pertinenza del "bacino" della Regione Lazio. L'Agenzia Lazio Lavoro, in particolare è competente:
  - in materia di istruttoria delle richieste di proroga delle attività socialmente utili che gli enti utilizzatori presentino per il periodo 1 gennaio 2007 - 30 giugno 2007, comprese quelle relative alla citata DGR 1799/2000;
  - in materia di istruttorie delle richieste di incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei LSU previsti dalla l.r. 21/2002, dalla deliberazione di Giunta regionale n. 890 del 18 ottobre 2005 e dalla determinazione n. D5564 del 12 dicembre 2005;

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati, che potranno esperire avverso il medesimo i gravami di legge/ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. .

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI  
 IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

= 2 GEN. 2007

